

Deposito del progetto di bilancio e convocazione dell'assemblea da armonizzare

Termini non coordinati tra diritto di informazione dei soci e preventiva conoscenza dell'assemblea

/ Maurizio MEOLI

In prossimità delle assemblee di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2015 – oltre a valutare l'opportunità, e la possibilità, di un rinvio a 180 giorni – occorre prendere in considerazione un'eventuale **anticipazione della spedizione** dell'avviso di convocazione; ciò soprattutto in quelle società in cui situazioni di conflittualità irrisolte potrebbero indurre a ravvisare, in un qualsiasi pretesto, argomenti di controversie.

L'esigenza – già evidenziata su *Eutekne.info* – nasce dal **mancato coordinamento** tra talune disposizioni normative. La stragrande maggioranza delle spa "chiuse" reca la deroga statutaria alla regola che richiede la pubblicazione dell'avviso di convocazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, o in almeno un quotidiano specificamente indicato, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea ([art. 2366](#) comma 2 c.c.). La convocazione, quindi, avviene mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno **8 giorni prima** dell'assemblea ([art. 2366](#) comma 3 c.c.). Ne consegue che il socio viene a conoscenza dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio all'incirca 8 giorni prima della stessa.

Tali termini non risultano allineati con la norma che accorda ai soci il diritto di esaminare il progetto di bilancio anteriormente all'assemblea al fine di consentire loro una partecipazione ed un esercizio del diritto di voto pienamente consapevole. Ai sensi dell'[art. 2429](#) comma 3 c.c., infatti, il bilancio, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate, deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le Relazioni degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, **durante i 15 giorni che precedono l'assemblea**, e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

Tralasciando le incertezze in ordine a quali possano essere le conseguenze del mancato rispetto dei termini prescritti per il preventivo esame del progetto di bilancio da parte dei soci, sia pur correttamente convocati *ex art. 2366* c.c., si evidenzia come in dottrina si sia ritenuto che - pur nell'impossibilità di ravvisare un **rapporto di specialità** tra le disposizioni citate, stante la differente materia disciplinata - l'*art. 2366* c.c. sarebbe da applicare per tutte le assemblee ad eccezione di quella di approvazione del bilancio d'esercizio, in relazione alla quale occorrerebbe tenere presente il diritto di informazione preventiva dei soci, come disciplinato

dall'*art. 2429* comma 3 c.c. Non è certo, tuttavia, quale sia, in tal caso, lo strumento da utilizzare per la convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio: pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale, o in almeno un quotidiano, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea o utilizzo dei mezzi alternativi, previsti in via statutaria, ma spediti in modo da garantire il rispetto dei 15 giorni.

Analoghe considerazioni, poi, valgono anche nelle **spa**, in funzione del generico rinvio di cui all'[art. 2454](#) c.c., e nelle **srl**, dove l'[art. 2478-bis](#) comma 1 c.c. rinvia all'*art. 2429* c.c. In tale ultimo contesto, anzi, la mancanza di coordinamento legislativo appare accentuata dal fatto che è il regime di base per la convocazione dell'assemblea a presumere che la stessa sia validamente costituita ogni qual volta, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, l'avviso di convocazione sia solo "spedito" ai soci con raccomandata. Tale presunzione può essere vinta nel caso in cui il destinatario dimostri che, per causa a lui non imputabile, egli non abbia affatto ricevuto l'avviso di convocazione o lo abbia ricevuto così tardi da non consentirgli di prendere parte all'adunanza, in base a circostanze di fatto il cui accertamento e la cui valutazione in concreto sono riservati alla cognizione del giudice di merito (*cf.* Cass. SS.UU. 14 ottobre 2013 n. [23218](#)).

Sul tema, peraltro, il Tribunale di Latina, nella sentenza 18 novembre 2015 n. [2771](#), ha adottato una diversa e, per certi versi, contrapposta impostazione. Secondo tale decisione, in tema di srl, sarebbe l'*art. 2429* comma 3 c.c. a dover essere coordinato con le altre disposizioni del codice civile e, in particolare, con quelle che regolano il **funzionamento** degli **organi deliberativi** della società ovvero, nella specie, con l'[art. 2479-bis](#) comma 1 c.c., secondo cui l'assemblea, in assenza di diverse indicazioni, deve essere "convocata" almeno 8 giorni prima della data dell'adunanza senza prevedere una diversa regolamentazione per l'ipotesi in cui l'assemblea sia funzionale all'approvazione del bilancio di esercizio.

Dal combinato disposto di tali norme, quindi, discenderebbe che è sufficiente che il progetto di bilancio venga depositato presso la sede sociale negli 8 giorni precedenti l'assemblea, dovendosi così ritenere comunque garantito il diritto di informazione del socio.

Questa impostazione, chiaramente, neutralizzerebbe la necessità di una convocazione anticipata. Occorre, tuttavia, da un lato, monitorare il suo consolidarsi nelle srl, e, dall'altro, valutarne l'applicabilità anche alle spa.